



DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa delle senatrici MUNERATO e BISINELLA

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 5 FEBBRAIO 2014

Disposizioni in materia di sospensione dei trattamenti pensionistici

ONOREVOLI SENATORI. - Negli anni settanta, durante il IV governo Rumor furono inaugurate le cosiddette *baby*-pensioni: alle impiegate pubbliche con figli fu concesso (con il testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1973, n. 1092) di andare in pensione dopo 14 anni sei mesi ed un giorno di contributi; 19 anni sei mesi ed un giorno per gli statali uomini e 25 anni per i dipendenti degli enti locali. Già nel 1969, durante il secondo governo Rumor, c'era stata la cosiddetta legge Brodolini, dal nome dell'allora Ministro del lavoro Giacomo Brodolini, con l'adozione generalizzata del sistema retributivo, l'istituzione delle pensioni di anzianità e l'adeguamento automatico delle pensioni al costo della vita. Questi due provvedimenti, quello del 1969 e quello del 1973, hanno segnato profondamente il nostro sistema previdenziale, incidendo nel tempo in maniera fortemente negativa sui conti pubblici, ed a pagare queste scelte sono ancora oggi le generazioni succedutesi. Con la presente iniziativa legislativa vogliamo evitare che il «gio-

vane» pensionato possa continuare a sottrarre il posto di lavoro al giovane disoccupato, prevedendo all'articolo 1 la sospensione del trattamento pensionistico ai cosiddetti «*baby* pensionati» con reddito superiore a 50.000 euro netti annui. La sospensione dura per tutto il periodo che il «*baby*-pensionato» lavora e produce reddito e comunque fino al raggiungimento del 70° anno di età (articolo 2). Con l'articolo 3 si dispone che le maggiori risorse derivanti dall'applicazione delle misure previste dal presente disegno di legge siano destinate ad alimentare gli stanziamenti per gli ammortizzatori in deroga.

Cari colleghi!. Riteniamo con forte convinzione che nel periodo di grave crisi socio-economica che il nostro Paese sta vivendo bisogna intervenire con misure che diano spazio e soprattutto fiducia alle giovani generazioni. Ecco perché auspichiamo un unanime consenso sulla presente iniziativa legislativa ed un celere *iter* parlamentare che porti ad una sua rapida approvazione.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

1. In considerazione del peculiare contesto dell'attuale situazione economica e della prioritaria esigenza di assicurare adeguate risorse finanziarie, a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, ai titolari di trattamenti pensionistici con anzianità di servizio pari o inferiore a venticinque anni, ai sensi del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1973, n. 1092, esercenti attività libero-professionale, di consulenza o di impresa, che produce reddito superiore a cinquantamila euro netti annui, il trattamento medesimo è sospeso.

2. La sospensione è valida per tutto il periodo di esercizio dell'attività e comunque non oltre il compimento del settantesimo anno di età. A decorrere da tale data è ripresa l'erogazione del trattamento di cui al comma 1 rivalutato sulla base della variazione dell'indice Istat dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati.

Art. 2.

1. Le entrate derivanti dall'attuazione dell'articolo 1 della presente legge sono destinate all'incremento dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 7, del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236, confluita nel Fondo sociale per occupazione e formazione, di cui all'articolo 18, comma 1, lettera a), del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, e convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, in aggiunta a quanto previsto dal comma 65 dell'articolo 2 della legge

28 giugno 2012, n.92, e successive modificazioni ed integrazioni.